



CITTA' DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.15 del **12.03.2013**

n° **68**

OGGETTO: SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA, PER L'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE - APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredici il giorno dodici del mese di marzo alle ore 17,00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:

RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

VARRECCHIA ANTONIETTA
ANGELILLIS ANTONIO
CASCAVILLA PAOLO
D'AMBROSIO DAMIANO

GALLIFUOCO MICHELE
PALUMBO MATTEO - Vice Sindaco
RINALDI PASQUALE
ZINGARIELLO SALVATORE

Sono assenti i signori: =====

Partecipa il Segretario Generale: **FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI**.

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Demanio e Patrimonio,

Oggetto: Schema protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Puglia, per l'attività di recupero dell'evasione fiscale. Approvazione.-

LA GIUNTA

Considerato che l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale costituisce obiettivo primario dei soggetti istituzionali e dei diversi livelli di governo per l'affermazione dei principi di legalità e di solidarietà nell'assolvimento del dovere di concorrere alla spesa pubblica attraverso il corretto adempimento degli obblighi tributari;

Considerato, altresì, che l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali e promuove e fornisce servizi agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di tali tributi;

Visto che l'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede, nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione, la partecipazione dei Comuni all'accertamento;

Visto, altresì, che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, n. 187461, ha introdotto una prima disciplina riguardante le modalità con le quali dovrà realizzarsi la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento;

Visto che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 26 novembre 2008, n. 175466, ha definito le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali tramite il sistema S.I.A.T.E.L., nonché la tempistica delle segnalazioni medesime;

Atteso che l'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ribadito la rilevanza della partecipazione dei Comuni al recupero dell'evasione, prevedendo espressamente l'intervento delle amministrazioni locali nell'ambito dei programmi di accertamento sintetico (art. 38, D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600) e di contrasto alle residenze fiscali fittizie all'estero, nonché della procedura di implementazione degli studi di settore;

Atteso, altresì, che:

- l'articolo 18, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha rilanciato l'istituto in esame, incrementando la percentuale di remunerazione dei Comuni e ampliando gli ambiti di operatività dello stesso alla collaborazione con l'Inps, ai fini di contrasto all'evasione contributiva;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, sono stati individuati i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione;

- l'art.2, comma 10, del d. Lgs. n. 23 del 23 marzo 2011 ha elevato la quota di compartecipazione di spettanza dei Comuni con riferimento alle somme riscosse anche a titolo non definitivo.

Tenuto presente che l'articolo 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha ulteriormente promosso la partecipazione dei Comuni all'accertamento delle entrate erariali sia attraverso misure transitorie, relative all'incremento della remunerazione riconosciuta alle amministrazioni locali, sia attraverso la previsione di una maggiore accessibilità delle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e che l'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dall'art. 8 comma 8 bis, del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012, prevede che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento disciplinati dall'art. 38, quarto comma e seguenti del citato D.P.R. n. 600, inviino una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi a condizione che gli Enti medesimi abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle Entrate;

Tenuto presente che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 78785/2012 del 29 maggio 2012, adottato d'intesa con l'INPS, la Guardia di Finanza, la Conferenza Unificata e con l'Agenzia del Territorio, sono state ulteriormente definite le modalità di trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento fiscale e contributivo nonché gli ambiti di intervento, le tipologie ed il trattamento delle segnalazioni trasmesse dai Comuni;

Considerato che si rende utile realizzare una forma di stretta collaborazione tra le Parti al fine di massimizzare l'efficacia nella realizzazione della previsione normativa e che la collaborazione dei diversi livelli di governo, finalizzata al contrasto dell'evasione costituisce uno degli elementi portanti della riforma del federalismo fiscale, prevista dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare dagli articoli 2, comma 2, lett. d), e 25;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia e l'Anci Puglia in data 12 marzo 2009 hanno stipulato un protocollo d'intesa finalizzato a predisporre e favorire il necessario rapporto di collaborazione tra l'Agenzia delle Entrate ed i Comuni della Regione Puglia;

Rilevato che per dare una concreta attuazione alle attività di collaborazione previste, i Comuni sono invitati ad aderire al suddetto Protocollo d'Intesa, approvando apposita convenzione;

Visto lo schema di Protocollo d'Intesa - Convenzione predisposto e reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Puglia che dettaglia in otto punti le modalità operative della collaborazione;

Ritenuto opportuno di aderire al Protocollo d'Intesa e di approvare il sopra citato schema, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nella prospettiva sia di

una proficua sinergia tra Amministrazione Finanziaria e Comune finalizzata alla lotta all'evasione fiscale, sia di maggiori introiti per le casse dell'ente;

Dato atto che la Convenzione con l'Agenzia delle Entrate ha durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e sarà aggiornata sulla base di eventuali ulteriori previsioni normative;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressa dal Dirigente del 3° Settore ai sensi dell'art.49 del suindicato decreto legislativo;

Con voti unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse del presente provvedimento per approvarle espressamente;
2. di approvare, per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati, il Protocollo d'Intesa, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da stipularsi tra l'Agenzia delle Entrate ed il Comune di Manfredonia, al fine di regolare le modalità ed ambiti d'intervento attraverso i quali gli Enti possano sviluppare progressivamente ogni utile sinergia finalizzata alla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
3. di autorizzare il Sindaco del Comune di Manfredonia, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, o suo delegato, alla sottoscrizione del suddetto Protocollo d'Intesa presso gli uffici della Direzione Regionale di Bari dell'Agenzia delle Entrate;
4. di dare atto che la predetta convenzione avrà durata di due anni a partire dalla data della sottoscrizione della stessa e sarà aggiornata sulla base di eventuali ulteriori previsioni normative;
5. di dare atto che, secondo le vigenti disposizioni di legge, per incentivare la collaborazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale, secondo le modalità tecniche ed operative previste a tal fine, le segnalazioni qualificate effettuate dal Comune di Manfredonia saranno utilizzate dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione e che qualora dal controllo dovesse scaturire un accertamento con esito positivo verrà dato luogo al ristorno delle somme incassate nella misura percentuale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Gestione Tributi SpA di Manfredonia.

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano, dai presenti,

DICHIARA

ravvisata l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs 18 agosto 2000, n°267.

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AGENZIA delle ENTRATE – Direzione Regionale della Puglia, con sede in Bari, via Amendola n. 201/7, rappresentata dal dott. Aldo Polito, in qualità di Direttore Regionale della Puglia

E

COMUNE di Manfredonia, con sede in Piazza del Popolo civ. 8, Manfredonia (Foggia) rappresentato dal Sig. Angelo Riccardi, in qualità di Sindaco.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia e il Comune di Manfredonia, di seguito denominati anche "Parti", convengono che l'attività di prevenzione all'evasione fiscale costituisce obiettivo primario dei soggetti istituzionali e dei diversi livelli di governo per l'affermazione dei principi di legalità e di solidarietà nell'assolvimento del dovere di concorrere alla spesa pubblica attraverso il corretto adempimento degli obblighi tributari.

PREMESSO CHE

- l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali e promuove e fornisce servizi agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di tali tributi;
- l'art. 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, successivamente modificato dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede, nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione, la partecipazione dei Comuni all'accertamento;

- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, n. 187461, pubblicato nella G.U. n.292 del 17 dicembre 2007, previa intesa del 15 novembre 2007 con la Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, ha introdotto una prima disciplina riguardante le modalità con le quali dovrà realizzarsi la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento;
- il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 26 novembre 2008, n. 175466, ha definito le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali tramite il sistema S.I.A.T.E.L., nonché la tempistica delle segnalazioni medesime;
- l'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ribadito la rilevanza della partecipazione dei Comuni al recupero dell'evasione prevedendo espressamente l'intervento delle amministrazioni locali nell'ambito dei programmi di accertamento sintetico (art. 38, D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600) e di contrasto alle residenze fiscali fittizie all'estero, nonché della procedura di implementazione degli studi di settore;
- l'articolo 18, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha rilanciato l'istituto in esame, incrementando la percentuale di remunerazione dei Comuni e ampliando gli ambiti di operatività dello stesso alla collaborazione con l'Inps, ai fini di contrasto all'evasione contributiva;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e d'intesa con la Conferenza Unificata del 23 marzo 2011, sono stati individuati i tributi su cui calcolare la quota di compartecipazione e le sanzioni spettanti ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n.203, nonché le relative modalità di attribuzione;
- l'art.2, comma 10, del d. Lgs. n. 23 del 23 marzo 2011 ha elevato la quota di compartecipazione di spettanza dei Comuni con riferimento alle somme riscosse anche a titolo non definitivo;
- l'articolo 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha ulteriormente promosso la partecipazione dei Comuni all'accertamento delle entrate erariali sia attraverso misure transitorie, relative all'incremento della remunerazione riconosciuta per gli anni 2012, 2013 e 2014 alle amministrazioni locali, sia attraverso la previsione di una maggiore accessibilità delle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;
- l'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, come modificato dall'art. 8 comma 8 bis, del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012, prevede che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, prima della emissione degli avvisi

di accertamento disciplinati dall'art. 38, quarto comma e seguenti del citato D.P.R. n. 600, inviino una segnalazione ai Comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi a condizione che gli Enti medesimi abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle Entrate;

- con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 78785/2012 del 29 maggio 2012, adottato d'intesa con l'INPS, la Guardia di Finanza, la Conferenza Unificata e con l'Agenzia del Territorio, sono state ulteriormente definite le modalità di trasmissione delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento fiscale e contributivo, nonché gli ambiti di intervento, le tipologie ed il trattamento delle segnalazioni trasmesse dai Comuni.
- l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia e l'Anci Puglia in data 12 marzo 2009 hanno stipulato un protocollo d'intesa finalizzato a predisporre e favorire il necessario rapporto di collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Comuni della Regione Puglia;
- si rende utile realizzare una forma di stretta collaborazione tra le Parti, al fine di massimizzare l'efficacia nella realizzazione delle previsioni normative;
- la collaborazione dei diversi livelli di governo finalizzata al contrasto dell'evasione costituisce uno degli elementi portanti della riforma del federalismo fiscale, prevista dalla legge delega 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare dagli articoli 2, comma 2, lett. d), e 25.

TANTO PREMESSO LE PARTI STABILISCONO QUANTO SEGUE

- 1) Le Parti si impegnano, tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei rispettivi poteri istituzionali, a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia finalizzata alla prevenzione e contrasto all' evasione fiscale.
- 2) Il Comune di Manfredonia trasmette all'Agenzia delle Entrate "Segnalazioni qualificate", intendendosi per tali quelle posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi.

A tale scopo il Comune di Manfredonia:

- a) collabora con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate al fine di agevolare un'approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale. All'uopo, anche ai fini dei successivi punti "b)" e "c)", di comune accordo, potranno essere creati gruppi di studio formati da funzionari del Comune e dell'Agenzia delle Entrate;

- b) trasmette agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti le segnalazioni qualificate inerenti gli ambiti d'intervento definiti dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate in premessa citati. A titolo esemplificativo, per ognuno dei predetti ambiti, sono di seguito individuate le tipologie di soggetti cui afferiscono le predette segnalazioni:

• **Commercio e professioni**

7. Soggetti che nelle dichiarazioni dei redditi hanno dichiarato di svolgere una attività diversa da quella direttamente rilevata dagli "agenti" comunali;
8. Enti non commerciali con attività lucrativa ad es. soggetti iscritti a registri gestiti da enti pubblici (Onlus, Organizzazioni di volontariato ecc.)

• **Urbanistica e territorio**

- Soggetti che sono intervenuti nella realizzazione di opere di lottizzazione finalizzate alla cessione di terreni, in assenza dei correlati redditi dichiarati;
- Soggetti che hanno partecipato, in qualità di professionisti, ad operazioni di abusivismo edilizio.

• **Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare**

- Soggetti che risultano titolari di diritti di proprietà o di diritti reali di godimento di unità immobiliari, diverse dall'abitazione principale, che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi;
- Soggetti che risultano destinatari di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Ici/ IMU;
- Soggetti che risultano destinatari di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione TARSU – TIA -TARES in assenza o infedeltà della dichiarazione della rendita catastale degli immobili;
- Soggetti che risultano destinatari di revisione della rendita catastale effettuata a seguito di procedura eseguita ai sensi dell'articolo 1, comma 336, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

• **Residenze fittizie all'estero**

- Soggetti con esito negativo del procedimento di conferma di espatrio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008;
- Soggetti domiciliati ex art. 43, commi 1 e 2, del Codice Civile a seguito di vigilanza nel triennio ex art. 83, comma 16, del D.L. n. 112/2008.

• **Disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva**

- Soggetti per i quali, di fatto e di diritto, siano riconducibili beni indicativi di capacità contributiva.

c) invia, prioritariamente, le segnalazioni riferite alle annualità più recenti che sono oggetto di programmazione operativa da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata;

d) favorisce la necessaria collaborazione tra le diverse strutture comunali coinvolte per le attività di cui ai punti a), b) e c) e gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.

3) L'Agenzia delle Entrate, per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti punti 1) e 2) si impegna:

- a supportare il Comune di Manfredonia nelle forme e modi che verranno, di volta in volta, concordati tra le Parti;
 - ad organizzare e tenere percorsi formativi specifici riguardanti la predisposizione delle segnalazioni qualificate. In tale contesto, il Comune di Manfredonia garantisce l'adesione degli operatori ai percorsi formativi di cui al protocollo d'intesa del 12 novembre 2009 tra Agenzia delle Entrate, Ifel e Anci.
- 4) Le segnalazioni qualificate pervenute dal Comune di Manfredonia sono utilizzate dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione. Qualora dal controllo dovesse scaturire un accertamento con esito positivo, verrà dato luogo al ristorno delle somme incassate nella misura percentuale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
- 5) Le attività come sopra regolamentate sono monitorate con cadenza semestrale al fine di verificare l'efficacia e migliorare la qualità. In particolare verranno valutate:
- a. numerosità e tipologia delle segnalazioni;
 - b. percentuali di utilizzo delle medesime;
 - c. proficuità delle segnalazioni in termini di maggiore imposta accertata;
 - d. criticità riscontrate.

La prima rilevazione avverrà il 30 giugno 2013.

- 6) Il presente protocollo d'intesa ha validità di due anni dalla data di sottoscrizione e sarà aggiornato sulla base di eventuali ulteriori previsioni normative.
- 7) I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal medesimo decreto.
- 8) Il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'articolo 66 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n.633, e articolo 68 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600.

Bari, 2013

Per l'Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Puglia

Il Direttore Regionale
Aldo POLITO

Per il Comune di Manfredonia

Il Sindaco
Angelo RICCARDI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

IL PRESIDENTE

F.to: Riccardi

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data **15 MAR.2013** ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. **9568** del **15 MAR.2013**.
3. è stata trasmessa in data _____ ai seguenti uffici per l'esecuzione:
Dirigente 3° Settore.

4.
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
 - è divenuta esecutiva il per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.Dalla Residenza comunale, li **15 MAR.2013**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Fiorentino

E' copia conforme all'originale.
Data 15 MAR.2013

Il Segretario Generale